



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 01 Ex DGSA - Affari generali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSAF

0015139-P-31/07/2013



SEF- Italia

Scuola Equestre di Formazione Italia A.S.D.
Largo Milano 18
20092 Cinisello Balsamo (MI)

OGGETTO: Quesito su Ordinanza Martini del 21/07/2011

Con riferimento alla nota di codesto Ente prot. n. 132/L/2013 del 11/06/2013, con la quale si chiede "se le manifestazioni di equitazione organizzate dalla SEF ITALIA e dalle associazioni a questa associate che si devono svolgere in circoli privati, inerenti la normale pratica di equitazione, la cui partecipazione è riservata ai soci/tesserati con cavalli identificati con passaporto APA, svolte nel rispetto dei regolamenti che disciplinano le varie attività equestri, in centri ippici privati, senza vendita di biglietti al pubblico, sono soggette alle prescrizioni dell'Ordinanza Martini e quindi hanno l'obbligo di richiedere il parere della Commissione Comunale o Provinciale di vigilanza", si rappresenta che le manifestazioni di equitazione sopradescritte, quando svolte nei limiti e negli ambiti richiamati nella medesima nota prot. n. 132/L/2013 del 11/06/2013, vale a dire in circoli privati, inerenti la normale pratica di equitazione, la cui partecipazione è riservata ai soci/tesserati con cavalli identificati con passaporto, non sono soggette alle prescrizioni dell'O.M. 21/07/2011 "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati", fermo restando la necessità di tutelare comunque il benessere degli animali coinvolti nelle manifestazioni di cui trattasi.

In proposito, si richiama, infatti, quanto stabilito dal TAR Lazio con sentenza n. 5992/2012 nel giudizio di impugnazione dell'O.M. in questione, promosso, tra gli altri, da codesto Ente: "Chiarisce esplicitamente l'Ordinanza impugnata (art. 1, co. 2) che le manifestazioni sono quelle poste a tutela della tradizione, degli usi e delle consuetudini locali; in altri termini, esse appartengono alla categoria dei "Tornei, delle Giostre e dei Palii". Orbene non è dato ravvisare in detta disciplina un vulnus all'attività espletata dalle ricorrenti che si concretizza nella normale e quotidiana attività di equitazione e, quindi, non è soggetta al regime autorizzatorio introdotto dal provvedimento in questione".

Con l'occasione, si chiede copia delle disposizioni regolamentari interne di codesto Ente, al fine di eventuali ulteriori approfondimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaetana Ferri

Responsabile del procedimento: Dott.ssa V. Curella